## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine assegnato, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164, pag. 44)

## Dispositivo

1) Il Granducato di Lussemburgo, non mettendo in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

## Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2007 — Lavagnoli / Commissione

**(causa C-74/07 P)**

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Annullamento dell'elenco dei dipendenti promossi — Attribuzione di punti di priorità»

*Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Mancata individuazione dell'errore di diritto invocato — Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 20-29)*

**Oggetto**

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 novembre 2006, causa T-422/04, Lavagnoli/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere l'annullamento, da un lato, dell'elenco dei dipendenti promossi nell'esercizio di promozione 2003, poiché in tale elenco non compare il suo nome, nonché degli atti preparatori di tale decisione e, dall'altro, in subordine, della decisione di attribuzione al ricorrente dei punti di promozione nello stesso esercizio

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Lavagnoli è condannato alle spese.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 novembre 2007 — Commissione / Spagna**

**(causa C-59/07)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

*1. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 19)*